



**UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, codice fiscale 06909360635, con sede legale in Napoli, CAP 80131, via S. Pansini, n. 5, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito nominata “A.O.U.”

E

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli n.1, rappresentata dal Direttore della sede di Roma, Dott. Fabrizio Vicentini, nato a Roma, il 29/05/1971, domiciliato per la carica in L. go Francesco Vito, n.1 Roma, di seguito nominata “Università”

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall’ art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalle specifiche normative regionali vigenti possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell’art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, l’A.O.U. dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell’Università, studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti per il tirocinio di formazione ed orientamento al fine del perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.

Articolo 2

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
- L’A.O.U. garantisce all’Università il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati, in base all’art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n 142/1998 e alle specifiche normative regionali vigenti in materia.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita da un tutor

designato dall'Università e da un tutor aziendale, indicato dall'A.O.U..

- Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale; predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
- Per ciascun tirocinante inserito presso l'A.O.U., in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:

- * il nominativo del tirocinante;

- * i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;

- * obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- * le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- * gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile (vedi Art.4);

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'A.O.U. si impegna a segnalare l'evento all'Università nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., le Parti si impegnano a garantire ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a presentare attestato sulla formazione generale in materia di salute e sicurezza e attestato sulla sorveglianza sanitaria rilasciati dall'Università di appartenenza.

Il tirocinante si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione, in applicazione del GDPR (UE) 2016/679;

L'A.O.U. si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante adeguata informativa sulle problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e a garantire le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente.

L'A.O.U. si impegna, infine, a segnalare tempestivamente all'Università ed agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Articolo 5

La durata della presente convenzione è di quattro anni, con decorrenza dalla data della stipula.
La presente convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti e con atto formale.

Articolo 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti.

Articolo 7

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Napoli sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Articolo 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene redatto in duplice originale, di cui una all'A.O.U. e una all'Università.

Per Università Cattolica
del Sacro Cuore
Il Direttore
Dott. Fabrizio VICENTINI

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo VIGGIANI